

**REGOLAMENTO
PER LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
AI SENSI DEL D.P.R. 462/01**

INDICE

1. SCOPO	2
2. GESTIONE DEL REGOLAMENTO	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO	5
5. DEFINIZIONI	6
6. IMPEGNO ALL'INDIPENDZA, IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA	7
7. DOVERI E RESPONSABILITA' DI I.N.V.	9
8. DIRITTI E DOVERI DEI COMMITTENTI	9
9. RICHIESTA ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	11
10. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	13
11. RECLAMI E RICORSI	15

REGISTRAZIONE DELLO STATO DI REVISIONE

REV	MOTIVO DELLA MODIFICA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	Emissione	RSGQ	RT	DIREZIONE	26/06/2018
1	Cambiamento Sede Legale	RSGQ	RT	DIREZIONE	21/12/2018
2	Proroga Abilitazione	RSGQ	RT	DIREZIONE	10/03/2020
3	Esame Documentale Accredia	RSGQ	RT	DIREZIONE	01/03/2021
4	Accreditamento Accredia Aggiornamento utilizzo Verbale e Marchio I.N.V. Utilizzo Marchio Accredia. Modifiche grafiche e correzioni	RSGQ	RT	DIREZIONE	03/01/2022
5	RVS Accredia 10/2023 Accettazione Proposte 03/04/2024 (Rif. DC2024AMI063)	RSGQ	RT	DIREZIONE	18/06/2024



**REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE E
STRAORDINARIE
AI SENSI DEL D.P.R. 462/01
RG01 (Rev.6 06/07/2025)**

I.N.V. ISTITUTO NAZIONALE DI VERIFICHE
Organismo di Ispezione di tipo A
Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Accreditato da ACCREDIA

Pagina 2 di 20

REV	MOTIVO DELLA MODIFICA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
6	Rilievi Accredia ED Rinnovo Accreditamento del 01/07/2025; Conferma rilievi DC2025AMI102 del 02/07/2025	RSGQ	RT	DIREZIONE	06/07/2025

1. SCOPO

Il presente **Regolamento** descrive le regole che disciplinano i rapporti contrattuali tra Cliente ed I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl (I.N.V.) relativamente all'attività di esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al DPR 462/01.

Esso illustra le procedure attuate da I.N.V. nell'esecuzione di tali attività, in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A (ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020) autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Questo documento chiarisce e specifica i principi e gli obblighi cui deve adempiere I.N.V. in funzione del ruolo che ricopre nell'esecuzione di tali attività. Ma sancisce anche i diritti ed i doveri del Cliente.

2. GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento RG01, nella sua versione più aggiornata (Rev.x Del xx/xx/xxxx) è disponibile sul sito di I.N.V. (www.istitutoinv.it) dal quale è possibile scaricarla.

Al presente Regolamento fanno esplicito riferimento tutti i documenti che regolano i rapporti contrattuali tra I.N.V. ed i suoi clienti con riferimento al campo di applicazione di questo documento. Accettando tali documenti contrattuali si accetta integralmente e senza condizioni il presente regolamento.

I.N.V. ha la possibilità, in qualsiasi momento di modificare e/o revisionare il presente regolamento. Le revisioni del presente documento sono tempestivamente aggiornate mediante caricamento sul sito internet ed in esse sono messe in evidenza il numero progressivo e la data ed il motivo della revisione stessa; sono altresì opportunamente evidenziate le parti revisionate.

La tabella di "REGISTRAZIONE DELLO STATO DI REVISIONE" consente di mantenere aggiornata la storia delle modifiche apportate, fornendo una traccia dei cambiamenti avvenuti.

I Clienti che hanno in essere rapporti contrattuali con I.N.V. saranno informati dell'esistenza della nuova revisione con indicazione della data di entrata in vigore della stessa e saranno invitati a scaricarlo dal sito o a richiederne copia elettronica e/o cartacea.

In assenza di comunicazione scritta entro 7 gg dal ricevimento della comunicazione della revisione, si intendono integralmente accettate le modifiche apportate.

In qualsiasi circostanza il Cliente può richiederne ad I.N.V. copia cartacea.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 AREE DI VERIFICA

Il campo di applicazione di questo Regolamento sono le attività di ispezione/verifica periodiche e straordinarie, svolte da I.N.V., ai sensi del D.P.R. 462/01, sui seguenti impianti:

1. Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2. Impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione fino a 1000 V (Bassa Tensione – BT);
3. Impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre 1000 V (Alta Tensione – AT);
4. Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

3.2 LEGISLAZIONE

Le verifiche oggetto del presente regolamento sono un obbligo di legge sancito dalla legislazione vigente (D.P.R. 462/01, D. Lgs. 81/08 e smi) qualora si configuri un “luogo di lavoro” per la presenza di lavoratori subordinati e/o equiparati (così come definito dal D. Lgs. 81/08 e smi).

Tale obbligo è in capo al Datore di Lavoro (così come definito dal D. Lgs. 81/08 e smi) che deve richiedere la verifica dei propri impianti, secondo le periodicità e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3.3 FINALITA' DELLE VERIFICHE

Le verifiche sono volte (CEI 0-14) ad accertare il permanere (verifiche periodiche) o l'esistenza (verifiche straordinarie) dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti.

Le ispezioni riguardano esclusivamente la verifica della conformità in relazione al campo di applicazione definito nel presente regolamento con riferimento alle norme tecniche applicabili e non riguardano il rispetto di tutte le norme vigenti connesse con tali impianti (che resta di esclusiva responsabilità del Cliente).

3.4 VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche periodiche (DPR 462/01, artt. 4 e 6) sono eseguite con la seguente periodicità:

- quinquennale: per impianti installati in ambienti ordinari)
- biennale: per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione

3.5 VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie (DPR 462/01, art. 7) sono eseguite nei seguenti casi:

- esito negativo della verifica periodica
- modifica sostanziale dell'impianto
- richiesta del Cliente

3.5.1 ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA PERIODICA

Qualora una verifica periodica abbia esito negativo, ovvero si siano riscontrate delle non conformità che compromettono la sicurezza dell'impianto, il Cliente, dopo aver rimosso tali non conformità deve richiedere la verifica straordinaria al fine di attestare l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti soggetti a verifica.

La norma CEI 0-14 raccomanda che la verifica straordinaria venga effettuata dallo stesso Ente che ha eseguito la verifica periodica e, per quanto possibile, dallo stesso verificatore.

In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche.

3.5.2 MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO

In caso di verifica straordinaria per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale.

Nel Verbale di Verifica sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.

Per la definizione di "modifica sostanziale" dell'impianto la guida CEI 0-14 raccomanda di far riferimento alla circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

"Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna.

Sono esempi di trasformazione sostanziale:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio."

3.5.3 RICHIESTA DEL CLIENTE

In caso di verifica straordinaria su richiesta del Cliente o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale.

Nel Verbale di Verifica sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.

Si precisa che il Cliente può richiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (ad esempio per anomalie riscontrate sull'impianto, a seguito di un infortunio, a seguito di un evento che si ritiene possa aver compromesso il permanere dei requisiti di sicurezza dell'impianto: quale ad incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

3.6 ORGANISMI ACCREDITATI

Con Decreto del 22 dicembre 2009 (GU SG n.20 del 26-01-2010) il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha designato **Accredia** (Ente di Accreditamento Italiano - www.accredia.it) quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

In funzione della **Convenzione tra il MiSE ed Accredia** del 6 luglio 2017 (Addendum 26/09/2017), rinnovata il 5 luglio 2019 (con particolare rif. all'art.3) Accredia è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea.

Pertanto l'**Accreditamento** degli Organismi di Ispezione di Tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che effettuano le Verifiche degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, in Italia è affidato ad Accredia.

L'Accreditamento degli Organismi di Ispezione di Tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ha una durata quadriennale.

È possibile verificare l'accreditamento degli Organismi di Ispezione e consultare il relativo certificato con particolare riferimento allo Schema di Accreditamento, ai settori ed allo stato ed alla scadenza dello stesso sul sito di Accredia nella sezione dedicata agli Accreditamenti degli Organismi di certificazione, di ispezione e di verifica e convalida accreditati.

È possibile consultare il Certificato di Accreditamento di I.N.V. in corso di validità sul sito istituzionale www.istitutoinv.it.

Successivamente all'ottenimento dell'**Accreditamento** specifico, gli Organismi presentano specifica istanza al MiSE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini di ottenere la prima Abilitazione, il Rinnovo o l'Estensione delle Abilitazioni in corso di validità.

3.7 ORGANISMI ABILITATI

Gli Organismi di Ispezione di tipo A (ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020), Abilitati alle verifiche periodiche e straordinarie di cui al D.P.R. 462/01, sono **abilitati** all'esecuzione di tali verifiche dal **Ministero dello Sviluppo Economico** (MiSE) a mezzo di apposito decreto con durata quadriennale (ovvero fino alla scadenza del Certificato di Accreditamento).

I.N.V. è abilitata dal MiSE alle verifiche per le quattro aree dal 08/03/2010 ed è possibile consultare l'ultimo Decreto Ministeriale in corso di validità sul sito www.istitutoinv.it oltre che nell'apposita sezione dedicata sul sito del MiSE

4. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi",
- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 - "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A" ;

- Guida CEI 0-14 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- D.M. 37/08 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 lettera a della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il Funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni";
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA"
- Circolare Tecnica di Accredia DC n. 29/2017 "Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01" (Rif. Accredia DC2017UTL021);
- Documento ACCREDIA LS-03 "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- Norme CEI di riferimento e Linee Guida;
- D.L. n.162 del 30/12/2019 convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 56 del 28/02/2020)
- Tariffe ISPESL (G.U. n. 165 del 18/07/2005).
- **Decreto MiSE 22 dicembre 2009:** Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. (GU SG n.20 del 26-01-2010)
- **Convenzione MiSE/Accredia 6 luglio 2017**, per l'attività di accreditamento (Addendum 26/09/2017), con il quale Accredia è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- **Convenzione MiSE/Accredia 5 luglio 2019** (art. 3): rinnovo ad Accredia del compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione D.P.R. 462/01

5. DEFINIZIONI

Per i termini utilizzati all'interno del presente Regolamento si fa riferimento a quelli riportati nella normativa indicata nel precedente paragrafo 4.

In particolare si riportano alcune definizioni:

- **Cliente/Committente:** La Società, l'Ente, l'Organizzazione che richiede l'esecuzione di una verifica.
- **Ispezione/Verifica:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, i termini "verifica" ed "ispezione" sono utilizzati nel presente documento con lo stesso significato;
- **Ispettore / Verificatore:** tecnico, qualificato da I.N.V. all'espletamento delle attività di Ispezione/Verifica ed incaricato a svolgere le specifiche attività di ispezione. Ai sensi della normativa vigente il verificatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è incaricato di pubblico servizio;
- **Luogo di lavoro:** per la contestualizzazione del termine in riferimento all'uso fatto nel presente documento, si faccia riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- **Impianto di messa a terra:** l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti;
- **Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche:** insieme dei ricettori, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta ed indiretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno;
- **Verbale di verifica:** documento rilasciato dall'Organismo che specifica la tipologia di verifica effettuata, attesta l'esito della stessa (positivo o negativo), sintetizza le attività eseguite con esplicito riferimento ai documenti ad esso allegati (tra cui il *Rapporto di Verifica*) con la valutazione della conformità dell'impianto ed indicazione delle eventuali non conformità rilevate;
- **Rapporto di verifica:** documento redatto dal verificatore che riporta gli esami e le prove strumentali effettuate (con riferimento alle registrazioni delle prove riportate in appositi allegati predisposti) e la valutazione della conformità dell'impianto con indicazione delle eventuali non conformità rilevate. Esso è parte integrante del *Verbale di Verifica*.
- **Non Conformità:** mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento che pone un dubbio significativo circa la sicurezza dell'impianto.
- **Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'organismo di ispezione;

- **Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione diversa dal ricorso, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'organismo di ispezione e, in genere, all'operato del medesimo;
- **Responsabile dell'impianto:** persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto e che, per tutta la durata della verifica, è responsabile di tutto ciò che riguarda l'assetto dell'impianto elettrico sul quale si effettua la verifica e della sua sicurezza elettrico;
- **Preposto ai lavori del committente:** persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro che, per tutta la durata della verifica, è responsabile della predisposizione dei presidi di sicurezza (es. posizionamento di ostacoli, barriere, cartelli monitori, ecc.), della consegna dell'impianto ai verificatori dell'Organismo ed ha la responsabilità di avvertire il verificatore di tutti i pericoli non evidenti che l'impianto potrebbe presentare durante la verifica;
- **Coadiutori alle verifiche:** persone nominate dal committente per aiutare il Verificatore durante l'effettuazione della verifica;

6. IMPEGNO ALL'INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA

I.N.V., in qualità di Organismo di ispezione di tipo "A" (rif. appendice A.1 norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020) ovvero di "terza parte", si impegna a rispettare i principi di:

- Indipendenza
- Imparzialità
- Riservatezza

I.N.V., prima di assumere un incarico di Ispezione, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità e si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantirle.

6.1 INDIPENDENZA.

I.N.V. rispetta i seguenti impegni e soddisfa i seguenti requisiti:

1. è indipendente dalle parti interessate;
2. la propria struttura organizzativa e le persone incaricate alle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio;
3. I.N.V. ed il suo personale non svolgono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle attività di ispezione.
4. I.N.V. ed il suo personale non svolgono attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli impianti sottoposti ad ispezione;
5. I.N.V. non fa parte e non è in nessun modo collegato o influenzato da soggetti giuridici coinvolti nelle attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione.

6.2 IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

I.N.V. rispetta i seguenti impegni e soddisfa i seguenti requisiti:

1. I.N.V. e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
2. I.N.V. garantisce che non sussistono indebiti condizionamenti di natura commerciale, finanziaria o di altro genere che possano compromettere l'imparzialità delle proprie attività ispettive;
3. I.N.V. garantisce che le procedure nell'ambito delle quali I.N.V. opera, siano gestite in modo non discriminatorio;
4. I.N.V. ha predisposto un tariffario ed una politica tariffaria definita in base a parametri oggettivi, applicandoli con uniformità ai propri Clienti. Questo al fine di garantire che il servizio di ispezione sia eseguito con imparzialità, che non vengono poste in atto condizioni discriminatorie di tipo finanziario, commerciale o altre condizioni di altra natura e che l'accesso a detti servizi non sia condizionato da fattori indebiti (dimensioni dell'organizzazione cliente; appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo; numero di impianti verificati; commissioni sulle vendite; incentivi per apportare nuovi clienti, ecc.)
5. I.N.V. si assicura che, nei tre anni antecedenti l'ispezione, il Verificatore non sia stato coinvolto nella progettazione, installazione, manutenzione, consulenza, ecc., degli impianti oggetto di ispezione e che si impegni a non svolgere tali attività per i tre anni successivi alla ispezione in oggetto;
6. il personale ed i Verificatori di I.N.V. sono remunerati in maniera tale da non influenzare i risultati delle ispezioni;
7. I.N.V. si assicura che il personale ed i Verificatori non siano soggetti a pressioni o sollecitazioni indebite che possano influenzarne il giudizio relativamente alle attività di ispezione;
8. I.N.V. garantisce che la propria struttura organizzativa sia priva di conflitti di interesse e assicura che eventuali conflitti di interessi siano stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività di verifica dell'organismo;

6.3 RISERVATEZZA

I.N.V. ed il suo personale garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute prima, dopo e durante tutta l'attività di verifica.

I.N.V. si impegna a non diffondere a terzi tali informazioni, salvo i casi in cui la loro comunicazione:

- sia richiesta dagli Enti di accreditamento/abilitazione (ACCREDIA, MiSE) nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali e limitatamente ad esse;
- sia prevista per legge (ad. es. agli Organi di Vigilanza) o disposta dall'Autorità Giudiziaria

In ogni caso, I.N.V. ne dà comunicazione scritta al cliente/interessato a meno che non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

7. DOVERI E RESPONSABILITÀ DI I.N.V.

I doveri di I.N.V. sono:

1. impegnarsi ad eseguire le attività di verifica secondo il presente regolamento e nel rispetto delle proprie procedure e delle normative di riferimento;
2. impegnarsi ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento da parte delle Autorità competenti;
3. impegnarsi a garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente delle attività oggetto del presente regolamento;
4. comunicare preventivamente al Cliente i nominativi del verificatore o del Gruppo di Ispezione;
5. assicurare la competenza del personale e dei Verificatori attraverso la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo rilevante; la selezione in base alle suddette caratteristiche; la formazione, la valutazione delle competenze ed il monitoraggio;
6. utilizzare nello svolgimento delle attività di verifica strumentazione idonea a tale scopo e sottoposta a taratura secondo un programma stabilito;
7. dotare i propri verificatori di tesserino di riconoscimento da presentare su richiesta al Cliente su richiesta dello stesso al fine di accertare le generalità dell'ispettore;
8. disporre dei Dispositivi di Protezione individuali necessari in funzione dei rischi connessi all'attività svolta;
9. impegnarsi ad incaricare un altro verificatore e/o modificare la composizione del Gruppo di Ispezione in caso di eventuali segnalazioni motivate da parte del Committente per quanto riguarda possibili incompatibilità di incarico di soggetti coinvolti nelle attività ispettive, che possano mettere in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;

8. DIRITTI E DOVERI DEI COMMITTENTI

8.1 DOVERI DEL COMMITTENTE

Il Committente l'attività di verifica di cui al presente Regolamento deve:

1. rispettare integralmente il presente regolamento;
2. non esercitare alcuna pressione che possa condizionare l'operato di I.N.V. e dei suoi verificatori;
3. informare I.N.V. in merito a variazioni dello stato giuridico, dei recapiti e dei dati forniti;
4. garantire ai verificatori di I.N.V. e al personale di I.N.V. in affiancamento, in supervisione o in veste di osservatori (per attività di monitoraggio) l'accesso agli impianti oggetto della verifica, ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica;
5. garantire, anche senza preavviso, l'accesso agli elementi oggetto della verifica ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica, agli Ispettori/Esperti tecnici di Accredia e/o di altri enti di accreditamento/autorizzazione;
6. mettere a disposizione, in occasione della verifica, dei verificatori di I.N.V., tutta la documentazione tecnica prevista dalle leggi e normative necessaria alla verifica;
7. mettere a disposizione all'atto della verifica il personale necessario all'esecuzione della stessa ai sensi della normativa vigente (CEI 0-14: Responsabile dell'impianto, Preposto ai

- lavori e Coadiutori. Nei casi di impianti più semplici le tre figure possono coincidere);
8. ai sensi della CEI 0-14, nel caso di impianti complessi far predisporre al Responsabile dell'impianto un piano di lavoro (documento su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche);
 9. ai sensi della CEI 0-14, nel caso di verifiche di impianti che comportano l'ingresso dei verificatori in locali con pericolo di esplosione, oltre a quanto sopra riportato, il Committente deve autorizzare formalmente l'accesso ai verificatori; garantire la costante presenza durante la verifica del Preposto ai lavori; verificare, tramite il Preposto ai lavori, che le attività di verifica, in particolare quelle strumentali, non possano dar luogo ad accensioni di miscele esplosive, installando se necessario apparati di controllo dell'aria ambiente; se del caso, fornire ai verificatori di I.N.V. le attrezzature speciali necessarie per l'accesso e la sosta nei luoghi con pericolo di esplosione;
 10. mettere a disposizione del gruppo di ispezione i dispositivi di protezione individuale, qualora fossero di tipo non abituale;
 11. ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a I.N.V. ed a tutto il gruppo di ispezione o al personale in accompagnamento al gruppo di ispezione, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale dell'Organismo, nonché sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e ad operare con I.N.V. e con il gruppo di ispezione ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
 12. predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza delle persone e degli impianti durante l'espletamento delle attività, sia nei confronti degli addetti alle operazioni di verifica (e di tutto il personale indicato ai punti 2) e 3)), sia nei confronti degli utenti gli impianti oggetto della verifica;
 13. accettare gli esiti delle verifiche (valutazione della conformità) e sanare gli eventuali rilievi emersi nel corso delle verifiche, fatta salva la facoltà di presentare ricorso contro le decisioni assunte da I.N.V. (rif. §8.2 "DIRITTI DEL COMMITTENTE" punto 3), §11 "RECLAMI E RICORSI");
 14. non utilizzare documenti o parti di esso rilasciati da I.N.V. relativamente all'attività di ispezione in maniera tale da poter generare confusione;
 15. accettare che il pagamento dei corrispettivi pattuiti contrattualmente, secondo le modalità stabilite, non può in alcun modo essere subordinato all'esito positivo o negativo della verifica;

Il mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, da facoltà ad I.N.V. di sospendere l'intervento e ritenersi liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, nonché la facoltà di risolvere il Contratto. Ciò fatta salvo l'obbligo di corresponsione degli importi pattuiti per la verifica.

8.2 DIRITTI DEL COMMITTENTE

Il Committente l'attività di verifica di cui al presente Regolamento ha diritto a:

1. può recusare i verificatori incaricati di effettuare la verifica, chiedendone la sostituzione qualora vi siano giustificati motivi, dandone comunicazione scritta a I.N.V. entro e non oltre il periodo di tempo stabilito;
2. può segnalare a I.N.V. qualsiasi comportamento non etico o non professionale del personale facente parte del gruppo di ispezione;
3. può formulare reclami e ricorsi secondo le modalità stabilite nel presente regolamento nonché esprimere un giudizio sul grado Di soddisfazione;
4. può richiedere il verbale e la documentazione di verifica su qualunque supporto previo eventuale pagamento dei relativi costi se richiesti da I.N.V.

9. RICHIESTA ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

9.1 RICHIESTA DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

Il Cliente può richiedere il servizio di Ispezione fornendo tutte le informazioni necessarie, attraverso diverse modalità:

- 1 apposto form predisposto sul sito internet di I.N.V.;
- 2 telefonicamente: la richiesta viene presa in carico dalla segreteria tecnico-amministrativa che richiede la compilazione e l'invio del modello "Richiesta di Offerta" (MOD008). Il personale di I.N.V. può acquisire verbalmente i dati relativi all'oggetto dell'ispezione necessari alla formulazione dell'offerta. La correttezza e la completezza di tali dati sarà confermata dal cliente, all'accettazione dell'Offerta.
- 3 email/fax: la richiesta viene presa in carico dalla segreteria tecnico-amministrativa che richiede la compilazione e l'invio del modello "Richiesta di Offerta" (MOD008);
- 4 per mezzo di collaboratore incaricato: I.N.V. può avvalersi di collaboratori commerciali incaricati di informare i datori di lavoro sugli obblighi di legge di cui al D.P.R. 462/01 ed invitarli a sottoscrivere, qualora interessati, una "Richiesta di Verifica" (MOD025).

9.2 ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta (formulata secondo le modalità descritte al punto 9.1 del presente regolamento) viene presa in esame da I.N.V. per accertare che:

- 1 siano assicurate le condizioni di indipendenza ed imparzialità (vedi 6.1 – 6.2)
- 2 la completezza delle informazioni fornite e necessarie alla valutazione economica.

Nel caso I.N.V. ravvisasse che non sia possibile assicurare le condizioni di cui al punto 1, comunica al soggetto richiedente l'impossibilità di eseguire la verifica richiesta.

Nel caso in cui le informazioni acquisite non fossero sufficienti a valutare l'attività richiesta, I.N.V. può:

- richiedere informazioni aggiuntive che possono comprendere anche documenti tecnici necessari alla valutazione delle attività da svolgere;

- concordare, per impianti particolarmente complessi, con il richiedente la verifica, un sopralluogo di propri tecnici onde valutare accuratamente l'oggetto dell'ispezione.

9.3 PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI

Superate positivamente le fasi descritte ai punti 9.1 e 9.2, si procede alla formulazione dell'Offerta (MOD009) e/o del Contratto (MOD010).

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.162 del 30/12/2019 convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 56 del 28/02/2020) I.N.V., come tutti gli Organismi di Ispezione, adottano le tariffe ISPESL (G.U. n. 165 del 18/07/2005).

I.N.V. adotta, in ogni caso un Tariffario ed una Politica Tariffaria, atta a garantire il rispetto delle Norme e Regolative vigenti e nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione (rif. par. **6.2.4**).

Ove ritenuto necessario, I.N.V. effettua una *Valutazione di Fattibilità Tecnico Economica* che, previa motivata richiesta e se approvate le motivazioni, potrà essere fornita, ai Clienti che ne facessero domanda, oltre ovviamente agli Enti deputati al Controllo ed alla Sorveglianza sull'Accreditamento e sull'Autorizzazione.

Il modello "Richiesta di Verifica" (MOD025) prevede la sottoscrizione da parte del Richiedente di una proposta contrattuale. Il modello contiene al suo interno un estratto del tariffario di I.N.V. per le attività "non complesse", è prevista invece la formulazione di una offerta (MOD009), previa richiesta di integrazione delle informazioni, per impianti di maggiore complessità.

I.N.V. si riserva contrattualmente il diritto di accettare tale contratto o di recedere (entro un periodo di tempo contrattualmente prestabilito), previa verifica del rispetto dei requisiti descritti nel presente regolamento ed in particolare:

- 1 la completezza delle informazioni fornite e necessarie alla valutazione economica e della fattibilità delle attività richieste;
- 2 siano assicurate le condizioni di indipendenza ed imparzialità (vedi 6.1 – 6.2);
- 3 nella valorizzazione del corrispettivo sia stato rispettato il tariffario ed la politica tariffaria di I.N.V..

I.N.V. comunica per iscritto al Richiedente, entro i tempi contrattualmente prestabiliti, l'accettazione o la rinuncia alla Richiesta di Verifica o la richiesta di integrazione dei dati forniti.

Nell'offerta (MOD009), contratto (MOD010), richiesta verifica (MOD025) sono riportate tutte le informazioni relative all'oggetto dell'ispezione che il Committente conferma firmando il documento per accettazione, nonché il riferimento esplicito a questo Regolamento e alla sua accettazione incondizionata (e le indicazioni per reperirne la versione aggiornata vigente all'atto della stipula del documento contrattuale. Il Committente può richiedere in qualsiasi momento ad I.N.V. di fornirne copia elettronica o cartacea).

L'accettazione dell'offerta può avvenire anche attraverso un ordine emesso dal cliente.

L'emissione dell'ordine, l'accettazione dell'offerta, la firma del contratto, l'accettazione da parte di I.N.V. della Richiesta di Verifica, secondo le modalità contrattualmente pattuite, implicano l'accettazione da parte del cliente dei contenuti del presente Regolamento.

I Clienti con i quali vige un rapporto contrattuale, per le verifiche periodiche successive, saranno avvisati con largo anticipo della scadenza della verifica e contattati per pianificare l'attività di ispezione.

Nel caso di bandi di gara, accesso al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) I.N.V. può rinunciare all'applicazione del presente Regolamento previa verifica del rispetto dei requisiti dei bandi e dei capitolati (in conformità a quanto discende dal rispetto dalle norme di riferimento, dall'Accreditamento e dall'Abilitazione Ministeriale).

10. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

10.1 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

Conclusa positivamente la fase commerciale/amministrativa di definizione contrattuale dell'oggetto e dei termini delle attività si avvia il processo di erogazione del servizio di ispezione, ovvero di Verifica ai sensi del D.P.R. 462/01.

I.N.V. conferisce l'incarico al Verificatore o al Gruppo di Ispezione designato, previa conferma dell'assenza di motivi di che possano compromettere l'indipendenza e l'imparzialità.

I.N.V. contatta il Committente comunicando a mezzo mail/fax i nominativi dei componenti del Gruppo di Ispezione ed eventualmente il giorno e l'ora dell'inizio delle attività di verifica o rimandando al successivo contatto con il verificatore/Responsabile del Gruppo di Ispezione, la fissazione di un appuntamento.

Come specificato nel testo della comunicazione, la verifica sarà eseguita nel rispetto del presente Regolamento ed il Cliente ha diritto di recusare l'ispettore/i per giustificati motivi, dandone motivata comunicazione scritta ad I.N.V. nei tempi indicati.

10.2 ESECUZIONE DELLA VERIFICA

Ai sensi della Guida CEI 0-14, l'impianto viene consegnato dal Cliente al verificatore e la verifica inizia a seguito di comunicazione verbale del *Preposto ai lavori del committente*.

Durante la verifica l'impianto è sotto la responsabilità del verificatore che adotta tutti gli opportuni mezzi per evitare il deterioramento o il danneggiamento degli elementi da sottoporre ad ispezione. Al termine della verifica l'impianto viene *restituito* al Committente mediante comunicazione del verificatore al Preposto ai lavori del committente.

In caso di *impianto complesso* (CEI 0-14) la verifica potrà avere inizio solo a seguito della presentazione da parte del *Responsabile dell'impianto* di un *Piano di Lavoro* al verificatore, su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche.

In caso di *impianto non complesso* non è necessario il Piano di Lavoro e le figure di *Responsabile dell'impianto*, *Preposto ai lavori del committente* e *Coadiutori alle verifiche* possono coincidere.

Nel caso in cui il verificatore riscontri difformità dell'impianto rispetto a quanto dichiarato dal Committente ed indicato nei documenti contrattuali, contatterà I.N.V. che contatterà il cliente per chiarimenti e valuterà l'adeguamento/modifica delle condizioni economiche.

La finalità delle verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 462/01 è l'accertamento del permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti.

L'ispezione comprende:

- esame documentale;
- esame a vista;
- effettuazione di prove.

La verifica inizia con l'esame della documentazione tecnica, relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile varia a seconda del tipo d'impianto e generalmente sono indicati da I.N.V. nella mail di comunicazione di avvio dell'iter di erogazione del servizio di ispezione, affinché possa predisporli per tempo.

Successivamente si procede con l'esame a vista dei luoghi e degli impianti. Questo esame ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche.

L'esame a vista è preliminare alle prove ed alle misurazioni da effettuare in sede di verifica ed è anche utile al fine di determinare il possibile campione di punti da sottoporre a verifica.

L'esame a vista e le prove sono condotte con il supporto dell'assistenza tecnica del preposto del committente alla verifica.

Le risultanze dei riscontri, delle prove e delle misurazioni effettuate durante la verifica sono registrate dall'ispettore sul relativo Rapporto di verifica che è firmato dal Verificatore e controfirmato dal cliente e riporta anche eventuali rilievi e l'esito della verifica che può essere:

- *positivo*, quando non si sono evidenziati rilievi che possano mettere in dubbio la conformità dell'impianto in termini di sicurezza;
- *negativo*, quando gli eventuali rilievi evidenziati si riferiscono ad anomalie che possono compromettere la sicurezza dell'impianto.

Con la firma del Rapporto senza nulla segnalare al verificatore, il Cliente dichiara che non sono stati rilevati danni o malfunzionamenti agli impianti e/o attrezzature.

10.2.1 SOSPENSIONE TEMPORANEA DI UNA VERIFICA

Una attività di Ispezione avviata può necessitare di una sospensione per diverse motivazioni, diverse da quelle di un cronoprogramma definito nelle normali attività dell'ispezione, tra le quali:

- Esigenze impreviste del Cliente;

- Esigenze impreviste dell'Ispettore e /o dell'Odl;
- Mancanza delle condizioni e/o di documentazioni che possano consentire il corretto proseguimento della stessa.

Il tal caso l'Ispettore o il RGI dovrà formalizzare tale sospensione mediante l'utilizzo di un apposito modello MOD. 07.5I "Rapporto di Sospensione Verifica" da lui sottoscritto e controfirmato dal cliente.

Il Rapporto dovrà essere inviato all'Odl entro 2 giorni lavorativi. RT/SRT esaminerà il rapporto e valuterà la congruenza e/o accettabilità della motivazione e delle tempistiche.

In caso di valutazione negativa contatterà l'Ispettore e/o il Cliente per richiedere maggiori spiegazioni e/o concordare modalità diverse.

In caso di accoglimento, I.N.V. ne comunicherà l'esito al Cliente e ne monitorerà lo stato di chiusura.

Per esigenze particolari e previa approvazione di RT è possibile prorogare ulteriormente il periodo di sospensione, con le modalità descritte.

Risolti i motivi ostativi le attività riprenderanno come descritto al par. **10.2**.

10.3 RIESAME DEL RAPPORTO DI VERIFICA ED ESITO

Il Rapporto di Verifica, in attesa di riesame da parte del Responsabile Tecnico, viene trasmesso dal Verificatore all'Organismo nel più breve tempo possibile.

Entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della verifica, il Responsabile Tecnico (o il suo Sostituto) analizza tutta la documentazione di verifica.

L'esito del riesame può essere:

- conferma o meno dell'esito di verifica espresso dal verificatore (previ contatti con lo stesso);
- richiesta di una verifica supplementare che approfondisca alcuni aspetti (non onerosa per il Cliente);
- correzione di errori non rilevanti ai fini della conformità (dati, informazioni, errori di scrittura).

Il risultato del Riesame è formalizzato mediante emissione del Verbale di Verifica a firma del Responsabile Tecnico (di cui il Rapporto di Verifica emesso dal verificatore è parte integrante).

Nel caso di verbale con esito negativo l'ispettore contatta prontamente il Responsabile Tecnico per il successivo riesame della verbalizzazione prodotta dalla verifica. Se dal riesame del Responsabile Tecnico fosse confermato l'esito negativo della verifica, il Responsabile Tecnico provvederà a dare tempestiva comunicazione agli Organi di Vigilanza preposti e territorialmente competenti allegando il Verbale ed il Rapporto di Verifica.

10.4 UTILIZZO DEL VERBALE DI VERIFICA E DEL MARCHIO DI I.N.V.

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il verbale di ispezione per scopi legali, promozionali o commerciali, al fine di attestare l'attività di ispezione ed i relativi risultati, purché ogni riferimento sia fatto in modo corretto, non produca confusione o non induca in errore circa il suo effettivo significato, i limiti di validità e l'impianto oggetto dell'ispezione.

A tale scopo qualsiasi utilizzo dovrà riprodurre integralmente il documento originale.

Riferimenti non corretti o l'utilizzo ingannevole di documenti, marchi o qualsiasi altro meccanismo per indicare che un impianto è conforme, individuati nella documentazione o in altra pubblicità del cliente, saranno trattati con azioni appropriate. Tali azioni potranno comprendere azioni correttive, la denuncia della trasgressione e, se necessario, azioni legali.

10.5 UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDIA

Le valutazioni di conformità (Verbale di Verifica, Rapporti di Ispezione) rilasciati dagli Organismi accreditati da ACCREDIA, nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri del Regolamento ACCREDIA RG. 09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA".

È possibile consultare l'ultima revisione di tale Regolamento sul sito di Accredia nonché sul sito di I.N.V.

Il marchio ACCREDIA è utilizzato da I.N.V. secondo quanto previsto dal RG. 09.

Ai sensi del RG ACCREDIA 09 il marchio ACCREDIA è **precluso ai Clienti** degli Organismi di Ispezione fatta eccezione sulle eventuali etichette che possono essere apposte agli items ispezionati.

Le violazioni al Regolamento ACCREDIA RG.09, da parte dei soggetti accreditati e/o dei loro Clienti, ove applicabile, saranno sanzionate da ACCREDIA con l'adozione di provvedimenti specificati nello stesso Regolamento. Il logo ACCREDIA è protetto in termini di legge e pertanto il suo uso doloso o fraudolento, ove applicabile, può essere perseguito nei termini previsti dalla legge.

11. RECLAMI E RICORSI

Il Cliente o qualsiasi parte interessato o coinvolta può presentare reclami e ricorsi in relazione alle attività di valutazione della conformità oggetto dell'ispezione di I.N.V. ed in particolare quelle attività eseguite da I.N.V. che possono arrecare eventuali danni materiali o di immagine in caso di errore, negligenza o dolo al Cliente, alla Comunità o a Terzi.

I.N.V. è tenuto ad accoglierli e a darne seguito nel più breve tempo possibile.

Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta (mail, fax o lettera raccomandata). Eventuali verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta, che fornisca dettagli e informazioni adeguate a motivarne e sostenerne lo stato in essere.

Il ricorso, invece, deve essere obbligatoriamente presentato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro quindici giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre e deve riportare il riferimento all'atto contro cui viene presentato e le relative motivazioni.

Per essere ammissibile, il reclamo o il ricorso deve contenere almeno:

- i riferimenti del soggetto e della Organizzazione di appartenenza che presenta il reclamo o il ricorso;
- una descrizione della decisione/valutazione contestata o la manifestazione della insoddisfazione;

- una chiara e dettagliata motivazione a supporto del reclamo o del ricorso stesso, precisando data o luogo di esecuzione, il personale di I.N.V. coinvolto.

Le procedure attuate da I.N.V. per la gestione dei reclami e dei ricorsi, assicurano che le decisioni siano riesaminate ed approvate da soggetti che non siano coinvolti nelle attività oggetto di reclamo o ricorso e che la essi non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti del reclamante o del ricorrente.

11.1 RECLAMI

I.N.V. comunica formalmente, in forma scritta (es. fax, mail), entro 7 giorni al soggetto reclamante se il reclamo è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del reclamo).

Se si appura l'infondatezza del reclamo, si chiuderà il processo di reclamo, inviando al ricorrente in forma scritta (es. fax, mail, etc.) un report, che dimostri l'evidenza dell'estraneità di I.N.V. ai fatti oggetto della contestazione.

Qualora, invece, sia confermata la responsabilità di I.N.V., si individua e sottopone al reclamante in forma scritta (es. mail, fax, ecc.) le misure correttive poste in essere al fine di rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante).

Se il reclamante accetta le misure correttive proposte, la procedura di reclamo si conclude con le misure correttive indicate. In caso contrario il reclamante avrà il diritto di adire le vie legali.

In corso d'opera I.N.V. fornisce al reclamante, rapporti sullo stato di avanzamento del reclamo.

11.2 RICORSI

I ricorsi contro decisioni assunte o atti compiuti da I.N.V. sono presentati da Clienti (o suoi rappresentanti/delegati) in seguito alla ricezione di un documento attestante una decisione di I.N.V.. Essi non sospendono la vigenza di tali atti di I.N.V., fino alla conclusione del relativo iter.

I.N.V. comunica formalmente (PEC o raccomandata A/R) entro 7 giorni al soggetto ricorrente l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso ed i soggetti incaricati dell'analisi del ricorso.

I.N.V. comunica formalmente (PEC o raccomandata A/R) entro 30 giorni al soggetto ricorrente le decisioni in merito al ricorso.

Qualora non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento, il ricorso viene respinto, motivando la decisione.

In caso di accoglimento del ricorso, sono comunicate, attraverso un report firmato dalla Direzione, al ricorrente le azioni che si intende adottare le correzioni ed azioni correttive che si ritengono necessarie.

 ISTITUTO NAZIONALE DI VERIFICHE	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 RG01 (Rev.6 06/07/2025) I.N.V. ISTITUTO NAZIONALE DI VERIFICHE Organismo di Ispezione di tipo A Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico Accreditato da ACCREDIA
--	---

Pagina 20 di 20

Se il ricorrente accetta le soluzioni presentate e le misure correttive proposte, la procedura di ricorso si concluderà con l'espletamento delle misure correttive scelte.

In caso contrario il ricorrente avrà il diritto di adire le vie legali.

Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.

In corso d'opera I.N.V. fornisce al ricorrente, rapporti sullo stato di avanzamento del ricorso.